



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
– UFFICIO BREVETTI E MARCHI-

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGLCUIBM_Segr
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0229636 - 10/11/2015 - USCITA

ALLE IMPRESE BENEFICIARIE
DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI
AGEVOLAZIONI PER IL DESIGN
A FAVORE DI MICRO E PMI “DISEGNI +”

CIRCOLARE N. 597

OGGETTO: Bando per la concessione di agevolazioni per il design a favore di micro e PMI", di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 3 agosto 2011, n. 179. Erogazione della prima quota a titolo di anticipazione ai sensi del punto 11, lett. a), primo trattino, del Bando previa presentazione di fidejussione.

Si fa seguito alle circolari n. 593 del 23 aprile 2015 e n. 595 del 24 luglio 2015 per fornire ulteriori precisazioni in ordine alle procedure definite dal Bando in oggetto.

Il punto 11 lettera a) del Bando “Disegni +” disciplina l’erogazione della prima quota dell’agevolazione, prevedendo, al primo trattino, il caso in cui la prima quota sia richiesta a titolo di anticipazione, prima dell’avvio delle attività previste dal programma.

Il Bando dispone in particolare che l’erogazione della prima quota a titolo di anticipazione debba essere corrisposta nella misura massima del 50% dell’ammontare del contributo concesso. Essendo corrisposta a titolo di anticipazione, e pertanto svincolata dall’avanzamento del programma, l’erogazione potrà avvenire esclusivamente previa presentazione di una fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da primario istituto bancario, o di una polizza assicurativa, di importo pari alla somma da erogare.

Con la presente circolare si precisano le condizioni, i termini e le modalità per la presentazione della citata fidejussione da parte dei soggetti beneficiari dell’agevolazione in discorso (di seguito “**Contraente**”).

a) Le garanzie possono essere rilasciate unicamente dalle banche, dalle imprese di assicurazioni e dagli intermediari finanziari (in seguito indicati per brevità “**Società**”), quest’ultimi non previsti in origine dal bando, ma, a seguito delle modifiche normative intervenute a far data dal 2010, a tutti gli effetti operatori del settore di riferimento. La “**Società**” secondo il caso, deve possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti

dall'art. 1, della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14, e successive modifiche e integrazioni:

1. se Banca, essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
2. se Impresa di assicurazione, essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP);
3. se Società finanziaria, essere inserita nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

b) La cauzione dovrà prevedere quale Ente garantito il Ministero dello Sviluppo economico – Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano brevetti e marchi (di seguito “**Ente garantito**”).

La cauzione deve avere durata ed efficacia nel periodo previsto dal punto 9 paragrafo 4 del bando “Disegni+” (18 mesi) aumentato di tre mesi per coprire i tempi dell'istruttoria finale da parte dell'Ente garantito, ivi compreso l'invio, ad opera dei beneficiari, di copia delle fatture quietanzate, delle spese ammesse e della dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi del progetto.

A fronte di una richiesta di proroga dei termini per la conclusione del progetto, la cauzione dovrà essere ulteriormente estesa d'efficacia e durata fino alla copertura del periodo di proroga richiesto, fatto comunque salvo l'incremento temporale di tre mesi per istruttoria come sopra definita.

Per le imprese che hanno già firmato la lettera d'intenti e che intendono avvalersi della disposizione di cui all'art. 3 comma 2, del decreto direttoriale 24 luglio 2014, l'efficacia e la durata della cauzione dovrà essere aumentata ulteriormente di 6 mesi, fatto comunque salvo l'incremento temporale di tre mesi per istruttoria come sopra definita.

c) Le condizioni generali di contratto dovranno espressamente prevedere che:

1. alla scadenza di cui al punto precedente, la garanzia, ove non sia stata previamente svincolata da parte dell'Ente garantito, deve intendersi tacitamente e automaticamente prorogata per non più di una volta, per la durata di un semestre. Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto;
2. la garanzia potrà essere svincolata prima di tale scadenza dall' “Ente garantito” alla data in cui si certifichi con esito positivo la compiuta realizzazione del progetto e l' “Ente garantito” provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati;
3. la “Società” s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'“Ente garantito”, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso “Ente garantito”, non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il “Contraente” sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione;

4. la richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società" o tramite Raccomandata A.R.. A tal fine la "Società" indica l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo ai quali potrà essere inviata la richiesta di rimborso;
5. la "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia, di cui alla lettera c) della presente circolare, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ.;
6. nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora;
7. restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute;
8. sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione;
9. tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto;
10. il foro competente per ogni controversia relativa alla garanzia è esclusivamente quello di Roma

IL DIRETTORE GENERALE

Loredana Gulino
